



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**Ai gentili Clienti
Loro Sedi**

Bologna, 11 giugno 2026

CIRCOLARE N. 27

OGGETTO: RIPRISTINATA LA SOGLIA DEI 5.000 DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER IL BENESTARE AL PAGAMENTO DELLE PARCELLE AI PROFESSIONISTI

L'articolo 1, comma 725, Legge 199/2025 ha introdotto con decorrenza 15 giugno 2026 una nuova disposizione nel comma 1-ter dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, innovando la disciplina relativa alle verifiche che le pubbliche amministrazioni devono effettuare prima di disporre pagamenti a favore degli esercenti arti e professioni. Tale disciplina è stata commentata nella circolare per la Clientela del mese di maggio. L'articolo 2-ter, Legge 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026 ha modificato la disciplina introdotta dalla Legge 199/2025 prevedendo che la nuova disposizione contenuta nell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 si applichi esclusivamente a queste casistiche oggettive:

- le cartelle scadute del professionista interessato dal pagamento delle proprie spettanze da parte della pubblica amministrazione devono essere di ammontare complessivo superiore a euro 5.000, altrimenti non opera il blocco del pagamento del compenso professionale.



La procedura prevede che prima di effettuare un pagamento, la pubblica amministrazione inoltra in via telematica all'Agenzia delle entrate Riscossione una richiesta per effettuare le dovute verifiche. Se da questa verifica emerge la presenza di debiti scaduti superiori a euro 5.000, il debitore non sospende più il pagamento a favore del professionista in attesa del pignoramento, ma procede direttamente a ripartire quanto dovuto a favore dell'Agenzia delle entrate Riscossione e solo per l'eccedenza a favore del professionista.

L'articolo 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. 602/1973 non è applicabile ai professionisti che hanno in essere un piano di dilazione (non decaduto) ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973 e non si applica nelle casistiche per le quali sono state presentate le istanze di rottamazione (non decaduta).

La nuova disposizione :

- si applica ai pagamenti che la pubblica amministrazione dovrà effettuare dal 15 giugno 2026, anche se relativi a prestazioni professionali pregresse non ancora liquidate, e riguarda qualsiasi tipologia di compenso professionale: consulenze, perizie, prestazioni tecniche, attestazioni, patrocinio legale, ecc.
- non si applica in riferimento ai pagamenti di prestazioni di servizi, opere o forniture a favore di soggetti diversi dagli esercenti arti e professioni, quali ad esempio imprese (che non sono pertanto interessate dalla nuova disposizione).

Si attende a breve anche la pubblicazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle entrate, che chiarisca gli aspetti ancora dubbi relativi a tale disciplina.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari S.r.l.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it – segreteria@studiocrabillimonari.it

